

LA FIRMA DIGITALE PER ORA È ASSENTE NELL'IT-WALLET

di **Valentina Garilli e Alfonso Papa Malatesta**

Il Dl 19/2024 introduce il sistema di portafoglio digitale italiano (It-wallet), in anticipo rispetto all'imminente riforma del regolamento europeo 910/2014, istitutivo del «quadro per un'identità digitale europea» (cosiddetto Eidas 2, sul quale si veda il contributo, in questa rubrica, pubblicato su «Il Sole 24 Ore» del 16 gennaio 2024).

Delegando a future linee guida la definizione degli standard tecnologici, il Dl è il primo passo verso la realizzazione del principale obiettivo dell'Eidas 2, cioè quello di armonizzare le regole per l'identificazione elettronica degli utenti che intendano accedere a risorse e servizi offerti, in qualsiasi Stato membro, da soggetti pubblici e taluni privati.

Per raggiungere l'obiettivo, l'Eidas 2 ha disposto che ogni Stato membro offra ai propri cittadini almeno una soluzione del cosiddetto "European digital identity wallet" (Ediw), che, per essere tale, dovrà presentare le funzionalità e i requisiti tecnici stabiliti dal regolamento.

Se conforme agli standard dell'Eidas 2, il portafoglio digitale varrà quale mezzo di identificazione elettronica per l'accesso a servizi pubblici e privati anche in un diverso Stato membro (cosiddetto *cross-border reliance*).

Tra le funzionalità essenziali che deve offrire un Ediw, oltre all'identificazione elettronica, vi è quella di gestire e condividere attestazioni, in forma elettronica, relative ad attributi dell'utente-cittadino (ad esempio titolo di studio), nonché quella di firmare digitalmente.

Quest'ultima funzionalità rappresenta una novità importante nella riforma del regolamento Eidas, nell'ottica (dichiarata, si veda articolo 1, Eidas 2) di favorire la partecipazione dei cittadini europei alla digitalizzazione della società: la firma digitale dovrà infatti essere disponibile di default nel wallet, ed essere gratuita, se usata da persone fisiche fuori dall'ambito professionale.

Per capire la portata della novità, è utile fare un passo indietro. Chi è avvezzo al funzionamento della firma digitale sa che questo servizio è offerto solo da prestatori fiduciari qualificati, i quali, a norma dell'Eidas, sono sottoposti a una valutazione di conformità, nonché a stringenti misure di vigilanza da parte di organismi designati da ciascuno Stato membro.

La vigilanza è necessaria perché sono i fiduciari qualificati ad associare la firma digitale all'identità del suo titolare. Dato che, di per sé, la tecnologia alla base della firma digitale non consente tale associazione, i fiduciari rilasciano i "certificati qualificati di firma elettronica", che attestano, in modo affidabile e sicuro, previa identificazione personale, che una determinata soluzione di firma digitale appartiene a un determinato soggetto.